



Comune di Piacenza Comune di Rivergaro

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIACENZA ED IL COMUNE DI RIVERGARO PER IL RICOVERO E LA CUSTODIA DEI CANI DA OSPITARE PRESSO IL CANILE COMUNALE DI PIACENZA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. 7 APRILE 2000 N. 27

Premesso che la Legge Regionale n. 27 del 7 Aprile 2000 – finalizzata alla tutela ed al controllo della popolazione canina e felina – impone ai Comuni di assicurare il ricovero e la custodia dei cani randagi, vaganti e catturati nei casi previsti agli art. 86 e 87 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8/2/1954, n. 320 con particolare riguardo ai casi in cui vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;

fra i Signori:

Paolo Dosi, nato a Piacenza il 28/03/1954, domiciliato per ragioni della carica in Piacenza, Palazzo del Comune, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di rappresentante legale del Comune medesimo in forza dell'art. 50 del D.Lgs.n. 267/2000, e dell'art. 45, comma 1, lettera n) dello Statuto comunale e di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso che rappresenta (C.F.-00229080338);

e

Albasi Andrea, nato a Piacenza il 21/08/1981, domiciliato per ragioni della carica in Rivergaro, Palazzo del Comune, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di rappresentante legale del Comune medesimo in forza dell'art. 50 del D. Lgs.n. 267/2000, e dell'art. 14, comma 6, lettera b) dello Statuto comunale e di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso che rappresenta (C.F. 00271960338);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Piacenza ed il Comune di Rivergaro, concernenti il ricovero e la custodia nel canile comunale di Piacenza dei cani di pertinenza del Comune di Rivergaro, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regione Emilia Romagna n. 27/2000;

Il Comune di Piacenza assicura, a tal fine, il ricovero nel proprio canile comunale:

- dei cani randagi o vaganti,
- dei cani di proprietà smarriti fino al momento della restituzione al proprietario
- dei cani oggetto di rinuncia di proprietà alle condizioni di cui all'art. 12, L.R. 27/2000
- dei cani eventualmente posti sotto sequestro da parte delle Autorità competenti.

ART. 2 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Rivergaro provvede, mediante personale proprio, al trasferimento degli animali di cui all'art. 1 nel canile comunale di Piacenza. Il trasferimento in struttura deve essere effettuato dopo aver ottenuto specifica autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente in materia di tutela animali.

Gli animali devono risultare identificati dal Comune di provenienza o, in caso contrario, provvederà il Canile Comunale - mediante applicazione di microchip - con spese a carico del Comune di Rivergaro

Il Comune di Rivergaro dà atto che il funzionamento della struttura di ricovero (canile) del Comune di Piacenza è disciplinato dal contratto di servizio relativo all'affidamento, da parte dell'ente proprietario, della gestione della medesima a Adigest s.r.l.

Il Comune di Piacenza si impegna a comunicare al Comune di Rivergaro eventuali modifiche alla gestione di cui sopra.

ART.3 – PROPRIETA' DEI CANI

I cani ospitati presso il canile comunale in applicazione della presente convenzione vengono annotati in un registro e rimangono di proprietà del Comune di provenienza.

Trascorso il tempo necessario per l'eventuale restituzione ai proprietari, gli stessi possono essere ceduti in adozione.

ART.4 – DURATA DEL SERVIZIO

La Convenzione ha durata a decorrere dalla data di stipulazione e fino al 31.12.2015.

Le parti concordano che per motivate ragioni d'interesse del singolo Ente, il medesimo potrà recedere unilateralmente dalla convenzione dandone preavviso di almeno 90 giorni.

Il corrispettivo annuale di cui all'art. 6 sarà calcolato proporzionalmente al periodo di effettivo servizio.

ART.5 – RESTITUZIONE DEGLI ANIMALI

In caso di mancato rinnovo della presente Convenzione, o in caso di mancato pagamento del corrispettivo per il servizio prestato, come definito al successivo art. 6, il Comune di Piacenza provvederà a restituire i cani ancora presenti in struttura al Comune di provenienza il quale è tenuto ad accettarli senza riserva alcuna.

ART.6 – CORRISPETTIVI

Per il servizio previsto nella presente Convenzione, il Comune di Rivergaro si impegna a corrispondere al Comune di Piacenza, con scadenza annuale posticipata, un importo pari ad € 16.007,88 (esente IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633);.

Secondo le modalità definite in accordo tra gli enti, l'importo potrà essere soggetto a conguaglio a saldo per il Comune di Piacenza in relazione alla gestione di cui all'art. 2.

ART.7 – PENALITA'

Il ritardato o mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo comporta la sospensione del servizio e la restituzione dei cani ospitati in struttura al Comune di provenienza.

ART.8 – ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Il Comune di Rivergaro si impegna ad effettuare attività di prevenzione del randagismo attraverso campagne di informazione alla cittadinanza circa l'obbligo da parte dei proprietari dei cani di dar corso agli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di anagrafe canina e successivi controlli, con irrogazione delle conseguenti sanzioni in capo agli eventuali trasgressori, da effettuarsi anche tramite apposite convenzioni con associazioni di volontari dotate di guardi zoofile.

Il Comune di Piacenza richiederà riscontro dell'attività di prevenzione svolta.

Piacenza, li _____

Per il Comune di Piacenza

Il Sindaco
Paolo Dosi

Per il Comune di Rivergaro

Il Sindaco
Andrea Albasi
